

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2169 del 04/05/2018
Oggetto	RR 41/01 ART. 27 - PROC. PC08A0060/15RN01 - SINADOC 2762/18 ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - CAMBIO DI TITOLARITA' E RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE NEL COMUNE DI SARMATO, LOC. PONTE TIDONE - USO IRRIGUO (TRATTAMENTI FITOSANITARI)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2260 del 04/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: RR 41/01 ART. 27 – PROC. PC08A0060/15RN01 - SINADOC 2762/18 ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE – CAMBIO DI TITOLARITA' E RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE NEL COMUNE DI SARMATO, LOC. PONTE TIDONE - USO IRRIGUO (TRATTAMENTI FITOSANITARI)

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. – Capo II “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione

dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;

- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo” (BURERER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FESER” PUNTO 6.1 “SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE”;

TENUTO CONTO de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17

dicembre 2015;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

VISTE:

- la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la D.G.R. n. 1415 del 5.09.2016 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la D.G.R. n. 1792 del 31.10.2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 14678 in data 03/11/2011 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del F. Po - Regione Emilia-Romagna, è stata rilasciata alla società Antonioli Roberto e Franco, con sede in Sarmato (PC), C.F. 00417460193 e P.I. 00822300331, la concessione (proc. PC08A0060) per la derivazione di acqua pubblica superficiale per una portata massima l/s 1,5 e per un quantitativo annuo non superiore a 129,6 m³ da utilizzare ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari) ed esercitata in Comune di Sarmato (PC), loc. Ponte Tidone su terreno demaniale posto a fronte dei terreni contraddistinti dal mappale 58 del foglio 17, del C.T. di detto comune, sponda sinistra idraulica del T. Tidone;
- la suddetta concessione, è stata rilasciata ai sensi dell'art. 36, del R.R. n. 41/01, quale “concessione con procedura semplificata”, con scadenza al 31.12.2015, data successivamente prorogata, dalla Regione Emilia-Romagna, a norma della citata L.R. n. 22 del 29 dicembre 2015, art. 24, comma 2, al 30/06/2016;
- il concessionario ha provveduto, sulla base di quanto disposto dalle norme regionali, alla corresponsione dei canoni dovuti dal 2011 al 2018 ed ha costituito il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione richiamata in premessa, per un importo pari ad € 51,65;

PRESO ATTO che con domanda pervenuta al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del F. Po - Regione Emilia-Romagna, in data 3/08/2015 e assunta a prot. n. PG.2015.0554094 del 3/08/2015, Antonioli Franco, per conto della società Antonioli Roberto e Franco, ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui sopra proc. PC08A0060/15RN01;

ACCERTATO che l'istante ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria;

DATO ATTO che in data 21/12/2017 è pervenuta la nota assunta al prot. ARPAE n° 16049 in pari data con la quale la ditta richiedente ha comunicato l'intervenuta variazione societaria in ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (C.F./P.IVA 00417460193);

VERIFICATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale, sulla base del quadro conoscitivo e degli obiettivi definiti dalle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico T. tidone (cod. 010500000000 5 ER) ha uno stato ambientale "sufficiente", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"derivazione non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico"*;

RILEVATO sulla base dell'istruttoria esperita, che si possa procedere al rinnovo della richiamata concessione sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dal nuovo contesto normativo, di procedere alla stesura di un nuovo Disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale di che trattasi ridefinendo, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale;

RITENUTO infine, che a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"* ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la società Antonioli Roberto e Franco s.s., con sede in Sarmato (PC), C.F. 00417460193 e P.I. 00822300331, che ha chiesto il rinnovo della concessione in forma "semplificata" per derivare acqua pubblica superficiale per uso irriguo (trattamenti fitosanitari) dal Torrente Tidone, ha effettuato un cambio di titolarità intervenuto nelle more del rinnovo della presente concessione, che pertanto deve essere rilasciata a favore della ditta ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE con sede in Sarmato (PC) C.F./P.IVA 00417460193;
2. di assentire, alla ditta ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE con sede in Sarmato (PC) C.F./P.IVA 00417460193, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione cod. proc. PC08A0060/15RN01, per la derivazione di acqua pubblica superficiale, già riconosciuta con determinazione n. 14678 in data 03/11/2011 dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po - Regione Emilia-Romagna;
3. di stabilire che la durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data (01/01/2016) successiva alla data di scadenza del precedente titolo concessorio e, pertanto, fino alla data del **31/12/2020**;

4. di approvare il nuovo Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del Disciplinare, di cui al punto 3), al ritiro dello stesso da parte del concessionario, previo versamento dei canoni dovuti e all'integrazione del deposito cauzionale secondo quanto disposto dal nuovo contesto normativo;
6. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
7. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
9. Di dare atto infine che:
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

Originale firmato digitalmente dalla
Dirigente Responsabile
Adalgisa Torselli



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata con procedura semplificata alla ditta ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE con sede in Sarmato (PC) C.F./P.IVA 00417460193 - Codice Procedimento **PC08A0060/15RN01**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata media 1,5 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 129,6 m³/anno.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo (trattamenti fitosanitari).

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su area demaniale posta in sponda sinistra idraulica del Torrente Tidone e, precisamente in Comune di Sarmato, loc. Ponte Tidone, a fronte dei terreni contraddistinti dal Mappale 58, del Foglio 17, del C.T. di detto comune, coordinate geografiche UTM* fuso 32 1. (X)= 541700 - (Y)= 989948;

Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere mobili**, utilizzando una pompa di aspirazione della potenza di 1,5 Kw che, mediante tubi di pescaggio del diametro di 50 mm posti direttamente nell'alveo del Torrente Tidone, convogliano l'acqua al serbatoio dell'autobotte.

ART. 4

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza delle derivazioni sul Torrente Tidone, è fissato nella misura di **0,22 mc/sec (220 l/sec)** determinati nel rispetto delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e con riferimento alle DGR 1781/2015 e DGR

2067/2015.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Torrente Tidone, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Torrente Tidone, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, stabilito in 220 l/s potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 – La durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 5 a decorrere dal 1/01/2016 e pertanto fino alla data del **31/12/2020**, fatto salvo il diritto alla rinuncia da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 7, del presente disciplinare.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - L'importo del canone da versare per le annualità successive al 2018 è soggetto all'adeguamento derivante dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 1792/2016, che ha fissato in euro 12 (dodici) l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo, dando atto di quanto stabilito all'art. 8, comma 1, della L.R. 2/2015, che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per cui l'importo complessivo dei canoni dovuti da corrispondere anticipatamente è pari ad **€ 24,20**.

7.3 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

7.4 - Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale ed il canone da corrispondere, a norma dell'art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004, è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica in quanto, l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

7.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.6 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 - Il Concessionario, prima del ritiro del presente provvedimento, dovrà provvedere ad integrare il deposito cauzionale (di € 51,65), già versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione originaria (PC08A0060), di **ulteriori € 198,35** fino alla concorrenza dell'importo minimo pari ad € 250,00 a norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015.

8.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.4 - Stato delle opere - Il sistema di prelievo deve essere mantenuto in condizioni di efficienza ed in buono stato e non arrecare danni a terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

9.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

La Struttura concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

9.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

9.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- ◆ è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- ◆ decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- ◆ decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR n. 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.